



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 19 del 13/02/2019**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI EMESSI DALL'UFFICIO TRIBUTI**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **treddici** del mese di **febbraio** alle ore **15:30** in Sasso Marconi, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MAZZETTI STEFANO	SINDACO	Presente
LENZI MARILENA	VICE SINDACO	Presente
CORTI RENZO	ASSESSORE	Presente
MASTRAPASQUA CARLA	ASSESSORE	Presente
TURRINI MIRCO	ASSESSORE	Presente
RASCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente

**Presenti n. 6**

**Assenti n. 0**

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI EMESSI DALL'UFFICIO TRIBUTI**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che è compito istituzionale dell'Ufficio Tributi procedere al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti in materia di IUC (IMU, TASI e TARI) posti a carico dei contribuenti dalle vigenti leggi o dai regolamenti comunali in materia, con la conseguente emissione, ove ne ricorrano le condizioni, di solleciti di pagamento nonché di avvisi di accertamento che comportano l'irrogazione di sanzioni;

VISTO l'art. 14, comma 1, del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 9/6/1998, e modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20/4/2016, che recita: "La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno";

VISTO l'art. 12 della Legge n. 890/1982, recante disposizioni in merito a "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari", che recita: "Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazioni degli atti adottati dalla pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", fra le quali sono compresi i Comuni;

CONSIDERATO dunque che l'Ufficio Tributi, ove si tratti di procedere alla notificazione di propri atti ai contribuenti, si avvale sia della possibilità prevista dal richiamato art. 14 del Regolamento generale delle entrate tributarie, sia di quella prevista dal richiamato art. 12 della Legge n. 890/1982, valutando caso per caso a quale strumento fare ricorso; e che in via generale, qualora si tratti di notificare semplici solleciti di versamento TARI, ricorre di norma alla notificazione a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, mentre qualora si tratti di notificare avvisi di accertamento IMU, TASI e TARI che comportano l'irrogazione di sanzioni, ricorre di norma alla notificazione con le modalità previste dalla Legge n. 890/1982 per gli atti giudiziari;

DATO ATTO che entrambe le richiamate modalità di notificazione determinano, per questo Ente, l'insorgere dei costi che di seguito si procede a dettagliare;

RICHIAMATO il principio di onerosità del servizio di notificazione degli atti della pubblica amministrazione (art. 4, comma 4, della Legge n. 202/1991; Decreto del Ministero delle Finanze dell'8/1/2001; Circolare n. 11/E del 31/1/2001 del Ministero delle Finanze; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/9/2012), in base al quale alla pubblica amministrazione è fatto obbligo di recuperare, nei confronti dei destinatari degli atti medesimi, le spese sostenute per i costi di notificazione di atti impositivi o di contestazione o di irrogazione di sanzioni;

CONSIDERATO che la ripetibilità delle spese di notifica degli avvisi e degli atti di imposizione è principio consolidato dell'ordinamento tributario, che conduce ad addebitare tali spese direttamente ai destinatari degli atti;

RITENUTO OPPORTUNO addebitare le spese di notificazione dei solleciti di versamento e degli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio Tributi direttamente ai destinatari e di non porle a carico dell'intera collettività;

DATO ATTO che su ciascuno degli atti dell'Ufficio Tributi si indica distintamente l'ammontare del costo di notifica gravante sul destinatario, e che tale costo varia, nel modo che di seguito si procede a indicare, in funzione della modalità di notifica scelta dall'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 23/7/2014, con la quale il costo per questo Ente della notificazione degli atti emessi dall'Ufficio Tributi a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno veniva quantificato, sulla base delle tariffe postali allora vigenti, in euro 5,10, posti a carico dei destinatari degli atti; e con la quale si dava inoltre mandato all'Ufficio Tributi di provvedere all'aggiornamento automatico di tale costo nel caso di variazione delle tariffe postali;

PRESO ATTO dell'aumento, nel frattempo intervenuto, del costo medio sostenuto dall'Ente per l'invio di raccomandate postali con ricevuta di ritorno, che per gli atti adottati dall'Ufficio Tributi ammonta a euro 5,45 comprensivi del costo della ricevuta di ritorno (tale cifra si riferisce a un piego del peso corrispondente alla grande maggioranza degli atti emessi dall'Ufficio Tributi e notificati, appunto, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno);

RICHIAMATA la sentenza n. 346 del 23/9/1998 con la quale la Corte Costituzionale ha stabilito, in materia di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta ai sensi della Legge n. 890/1982, che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione, deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la cosiddetta "Comunicazione di Avvenuto Deposito" (CAD), il cui costo è a carico dell'Ufficio che ha emesso l'atto;

VISTO l'art. 7, comma 3, della Legge n. 890/1982, come modificato dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ai sensi del quale, con decorrenza dal giorno 1/1/2019, viene reintrodotta la cosiddetta "Comunicazione di Avvenuta Notifica" (CAN), ed è stabilito che "se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto", bensì ad altro soggetto abilitato, individuato dal comma 2 del medesimo articolo, "l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente", ove con "mittente" deve intendersi "Ufficio che ha emesso l'atto";

ATTESO che è impossibile stabilire in anticipo se un atto di accertamento emesso dall'Ufficio Tributi e di cui si tenta la notificazione con le modalità previste dalla Legge n. 890/1982 verrà effettivamente consegnato al destinatario, ovvero se l'operatore postale dovrà invece procedere all'emissione, a seconda dei casi, della CAD o della CAN;

VERIFICATO che, in base alle vigenti tariffe postali, modificate nel corso dell'anno 2018, il costo che questo Ente deve sostenere, nel caso che l'operatore postale proceda all'emissione di una CAD o di una CAN, è il seguente:

Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN): euro 5,40 per ciascun invio  
Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD): euro 6,50 per ciascun invio

VERIFICATO che il costo medio sostenuto da questo Ente per la spedizione di un atto con le modalità previste dalla Legge n. 890/1982 ammonta a euro 6,80 comprensivi del costo dell'avviso di ricevimento (tale cifra si riferisce a un piego del peso corrispondente alla grande maggioranza degli atti emessi dall'Ufficio Tributi e notificati, appunto, secondo le modalità previste dalla Legge n. 890/1982 per gli atti giudiziari);

DATO ATTO che a tale somma di euro 6,80 può aggiungersi il costo che emerge dall'emissione della CAD o della CAN;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 84 del 18/10/2018, con la quale si disponeva, fra l'altro, l'aggiornamento delle spese di notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni al Codice della Strada e dei verbali relativi ad altri illeciti amministrativi, dando atto che nel 40% circa dei casi, la notificazione degli atti di competenza del Servizio di Polizia Municipale di Sasso Marconi non avviene direttamente nelle mani del destinatario;

RITENUTO non vi siano ragioni per supporre che gli esiti dei procedimenti di notificazione degli atti adottati dall'Ufficio Tributi possano discostarsi significativamente da quelli relativi agli atti di competenza della Polizia Municipale, e che si possa dunque stimare nel 40% circa il numero dei casi in cui gli atti che l'Ufficio Tributi tenta di notificare con le modalità previste dalla Legge n. 890/1982 non vengono immediatamente consegnati nelle mani del destinatario, con la conseguente emissione di una CAD o di una CAN;

CONSIDERATO che nella predisposizione di ciascun avviso di accertamento, l'Ufficio Tributi deve indicare con esattezza la somma, comprensiva delle spese di notificazione, di cui richiede il pagamento, e che stante l'imprevedibilità degli esiti di qualunque tentativo di notificazione, occorrerebbe indicare su ciascun avviso tre diversi importi (uno per il caso in cui la notificazione è avvenuta nelle mani del destinatario, uno per il caso in cui l'operatore postale ha proceduto a emettere una CAD, e uno per il caso in cui l'operatore postale ha proceduto a emettere una CAN);

CONSIDERATO, inoltre, che per fornire al destinatario dell'avviso di accertamento i mezzi per provvedere al pagamento di quanto richiesto, occorrerebbe allegare a ciascun avviso di accertamento bollettini postali di diverso importo (o in alternativa, un bollettino sul quale lo spazio per l'indicazione della cifra sia lasciato in bianco, e debba essere riempito a cura del destinatario);

CONSIDERATA la difficoltà di rendere trasparente quanto sopra ai destinatari degli avvisi di accertamento, e atteso che, in caso di errore nell'individuazione dell'ammontare da versare commesso dal destinatario di un avviso, le somme da quest'ultimo dovute a copertura dei costi di emissione della CAD o della CAN sarebbero comunque inferiori alla soglia al di sotto della quale si procede a iscrizione a ruolo, cosicché sarebbe impossibile attivare procedure di riscossione coattiva per il recupero delle somme in questione, nonché antieconomico per l'Ufficio scrivere al destinatario dell'atto sollecitando il versamento delle modeste somme in questione;

CONSIDERATO che per quanto sopra, si rende necessario determinare, sia pure in modo forfetario, e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa sostenuta da questo Ente, il costo medio insorgente dall'eventuale emissione di CAD e CAN, in tal modo conseguendo una considerevole semplificazione sia della procedura di pagamento per i destinatari degli avvisi di accertamento, sia del controllo dei versamenti effettuato dall'Ufficio;

RITENUTO congruo determinare tale costo sommando, ai 6,80 euro che l'Ente deve certamente spendere per ogni tentativo di notifica con le modalità previste dalla Legge n. 890/1982, una cifra rapportata al numero di casi in cui, mediamente, il procedimento di notificazione dà luogo all'emissione di una CAD o di una CAN, usando la formula: (A) + (D), che conduce a un valore di euro 9,18, ove:

- (A) Costo certo della notificazione = euro 6,80
- (B) Costo CAN, emessa nel 40% dei casi:  $5,40 \cdot (40\% \text{ di } 5,40) = \text{euro } 2,16$
- (C) Costo CAD, emessa nel 40% dei casi:  $6,50 \cdot (40\% \text{ di } 6,50) = \text{euro } 2,60$
- (D) Valore medio di (B) e (C) = euro 2,38

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e della Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000; VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

per le ragioni esposte in premessa:

- di prendere atto che l'Ufficio Tributi deve provvedere, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 23/7/2014, ad aggiornare a euro 5,45 il costo di notificazione dei propri atti spediti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, distintamente indicato sui relativi documenti;
- di determinare forfettariamente che il costo di notificazione indicato sugli atti che l'Ufficio Tributi notifica con le modalità previste dalla Legge n. 890/1982 in euro 9,18;
- di dare atto che le spese di notificazione verranno addebitate ai destinatari degli atti;
- di stabilire che le presenti disposizioni vengono applicate agli atti adottati dall'Ufficio Tributi a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione;
- di riservarsi di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui in premessa allorché i costi, così quantificati, dovessero subire nuovi aumenti;
- di revocare ogni precedente atto assunto in merito, incompatibile con il presente;
- di demandare al funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi tutti gli adempimenti gestionali successivi e conseguenti l'adozione della presente deliberazione.

Con successiva valutazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**COMUNE DI SASSO MARCONI**

Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. POLI CLAUDIO



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

Proposta N. 2019 / 77  
Bilancio

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE DEGLI  
ATTI EMESSI DALL'UFFICIO TRIBUTI

**PARERE TECNICO**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in  
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 13/02/2019

**IL RESPONSABILE**  
**BATTISTINI MARNA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

Proposta N. 2019 / 77  
Bilancio

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE DEGLI  
ATTI EMESSI DALL'UFFICIO TRIBUTI**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 13/02/2019

**LA RESPONSABILE DELL'U.O. BILANCIO**  
**BATTISTINI MARNA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

**Certificato di Esecutività**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 19 del 13/02/2019**

Bilancio

**Oggetto: AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI  
EMESSI DALL'UFFICIO TRIBUTI .**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 20/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
LA MONICA CATI  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

**Certificato di Avvenuta Pubblicazione**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 19 del 13/02/2019**

**Oggetto: AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI EMESSI DALL'UFFICIO TRIBUTI .**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/03/2019 al 20/03/2019, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 06/08/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
SIMI ROBERTA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)